

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 31-07-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Disposizioni e divieti per la tutela dell'igiene pubblica, della salute della popolazione e del decoro urbano. Disciplina tassativa per la somministrazione di alimenti agli animali liberi e nelle colonie feline.

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio, il Sindaco **Zulli Mario**

- **VISTO** l'art. 50, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in forza del quale il Sindaco esercita le funzioni di sovrintendenza, vigilanza e adozione dei provvedimenti a tutela della sanità, dell'igiene e dell'incolumità pubblica sul territorio comunale;
- **VISTO** l'art. 7-bis del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- **VISTA** la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (*"Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"*), unitamente alla Legge Regionale Abruzzo n. 47/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono le tutele per gli animali di affezione e le colonie feline, vincolando tuttavia la cura degli stessi al rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie e di tutela del suolo pubblico;
- **RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (*"Norme in materia ambientale"* — Codice dell'Ambiente), ed in particolare l'art. 192 che sancisce il divieto assoluto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi natura sul suolo e nel suolo pubblico;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Igiene Urbana del Comune di Gessopalena, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2017;
- **PRESO ATTO** che sul territorio del Comune di Gessopalena insistono colonie feline regolarmente censite, mappate e registrate presso la competente Azienda USL, garantendo già la piena tutela legale della popolazione felina stanziale e il monitoraggio dei relativi punti di aggregazione;
- **RILEVATA** la reiterata e grave condotta da parte di taluni soggetti che scambiano l'accudimento degli animali con l'abbandono sistematico e incontrollato di cibo sciolto, mangimi umidi, alimenti secchi versati direttamente sulle pavimentazioni e

residui di cucina domestica in rapida decomposizione (quali pasta, carni, pesci e condimenti) su marciapiedi, strade, piazze e aree verdi pubbliche;

- **ACCERTATO** che il deposito di sostanze organiche alimentari lasciate marcire sul suolo pubblico ed esposte agli agenti atmosferici determina:
 - un immediato e inaccettabile degrado del decoro urbano, della vivibilità e del decoro degli spazi comunali;
 - la formazione di patine scivolose, imbrattamenti e macchie permanenti sulla sede stradale e pedonale, con potenziale rischio per la sicurezza della circolazione dei cittadini;
 - la diffusione di lesivi cattivi odori derivanti dai processi di fermentazione e decomposizione del cibo;
 - il richiamo massivo e incontrollato di vettori patogeni e infestanti (quali ratti, blatte e insetti), con grave e conclamato rischio di insorgenza di emergenze igienico-sanitarie per la salute della popolazione e degli stessi animali;
- **RITENUTO** che tali condotte costituiscano una palese violazione delle regole di convivenza civile, del Regolamento di Igiene Urbana comunale e della normativa ambientale nazionale, integrando a tutti gli effetti un abusivo abbandono di materiale organico e rifiuto sul suolo pubblico;
- **CONSIDERATA** la necessità inderogabile e urgente di porre fine a tali prassi scorrette, ripristinando il decoro e l'igiene del paese attraverso la prescrizione di regole vincolanti per la somministrazione del cibo e la pulizia immediata delle aree interessate;
- **VALUTATO** necessario ed indifferibile disciplinare con efficacia esecutiva le modalità di alimentazione della fauna felina ed irrogare severe sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori;

ORDINA

A tutela dell'igiene e della salute pubblica, nonché del decoro del territorio del Comune di Gessopalena:

1. È fatto divieto a chiunque di depositare, abbandonare, spargere o gettare direttamente sul suolo pubblico, sui marciapiedi, nelle piazze, nelle aree verdi ed in qualsiasi luogo ad uso pubblico cibi di qualsiasi natura, inclusi mangimi secchi, cibi umidi e avanzi di cucina domestica (quali pasta, carne, pesce o pane).
2. L'alimentazione dei gatti appartenenti alle colonie feline censite o di altri animali liberi è consentita esclusivamente tramite l'utilizzo di appositi contenitori (ciotole o vaschette igienizzabili) collocati in modo discreto e tali da non intralciare il transito pedonale o veicolare.
3. Coloro che somministrano il cibo hanno l'obbligo formale di presenziare alla consumazione del pasto e di rimuovere immediatamente al termine dello stesso i contenitori, i residui di alimento non consumato e gli eventuali imballaggi, lasciando l'area perfettamente pulita, decorosa e priva di tracce organiche.
4. È severamente vietato lasciare esposti al sole, agli agenti atmosferici o incustoditi cibi umidi o deperibili suscettibili di rapida decomposizione o capaci di attirare animali infestanti.

5. È consentito posizionare contenitori contenenti sola acqua pulita, purché riposti in luoghi riparati, mantenuti costantemente puliti ed igienizzati e non ostacolanti la viabilità.
6. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione prevista dalle norme vigenti:
 - Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Restano salve le sanzioni edittali previste dall'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 (*Codice dell'Ambiente*) per l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo pubblico.

DISPONE

La trasmissione formale della presente ordinanza per il seguito dei controlli e la verifica del rispetto delle prescrizioni a:

- Servizio di Polizia Locale di Gessopalena;
- Comando Stazione Carabinieri di Torricella Peligna;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Casoli;
- Servizio Veterinario Sanità Animale della ASL 2 Abruzzo (Chieti-Lanciano-Vasto).

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune di Gessopalena e la massima diffusione alla cittadinanza tramite affissione nei luoghi pubblici e sui canali di informazione istituzionali dell'Ente.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Zulli Mario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2026 al 15-08-2026.
Lì 31-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.
Lì

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to